

Codice A1715A

D.D. 30 marzo 2023, n. 295

Art. 17 lr 5/2018 - Azienda Agri-Turistico Venatoria "MONDOLÈ" (CN) - rinnovo della concessione e delle autorizzazioni delle tre zone per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, germano reale, pernice rossa, starna e quaglia. Rettifica della superficie e calcolo della superficie del



ATTO DD 295/A1715A/2023

DEL 30/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: art. 17 lr 5/2018 – Azienda Agri-Turistico Venatoria “MONDOLÈ” (CN) – rinnovo della concessione e delle autorizzazioni delle tre zone per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, germano reale, pernice rossa, starna e quaglia. Rettifica della superficie e calcolo della superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono

stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 275 del 03/11/1998 con la quale l'Azienda Faunistico Venatoria "Mondolè" è stata parzialmente trasformata e rinnovata nell'omonima Azienda Agri-Turistico-Venatoria per ha 998,8025, ubicata nei comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Cuneo, a favore della "Azienda consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" rappresentata dal legale rappresentante Sig. *omissis*, fino al 31.01.2005;

la determinazione dirigenziale n. 86 del 30.03.1999 con la quale venivano istituite tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale, pernice rossa e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 44, di ha 70 e di ha 38;

la determinazione dirigenziale n. 290 dell'11.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione per ha 998,8025 e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria "Mondolè" fino al 31.01.2014;

la successiva determinazione dirigenziale n. 90 del 30/05/2005 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Andreino DENINOTTI a legale rappresentante della "Azienda consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" concessionaria dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria "Mondolè" in sostituzione del Sig. *omissis* dimissionario;

la determinazione dirigenziale n. 1185 del 09/12/20013 con la quale è stata rinnovata la concessione per ha 998,8025 e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, aventi estensione di ha 44, di ha 70 e di ha 38, dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria "Mondolè" fino al 31.01.2023;

l'istanza del 28/10/2022 con la quale il Sig. Andreino DENINOTTI concessionario dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria "MONDOLÈ" ha richiesto il rinnovo della concessione fino al 31.01.2032 e del contemporaneo rinnovo per uguale periodo delle zone per l'addestramento, l'allenamento e prove dei cani;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP).

Considerato che per quanto sopra sono stati digitalizzati i confini dell'Azienda e quelli delle zone di addestramento dei cani eventualmente autorizzate sulla base degli atti depositati e che con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell'Azienda (superficie totale) e la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (superficie TASP) e che i risultati di questa digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 23/01/2023, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

visto il verbale istruttorio redatto in data 28/03/2023 dal funzionario incaricato del procedimento in oggetto;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione e le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31.1.2032 alla “Azienda consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè” concessionaria dell’Azienda Agri-Turistico-Venatoria “Mondolè” nella persona del legale rappresentante Sig. Andreino DENINOTTI;

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell’A.A.T.V. da ha 998,8025 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 1185 del 09/12/2013 a ha 1.024,1743 di cui ha **901,6584** costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettivo (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di rettificare le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la zona “Gaiufa” da ha 70 a ha 64,5389, la zona “Cecas” da ha 44 a ha 45,3724, la zona “Martinetti” da ha 38 a ha 39,6460 (per un totale di ha 149,5563);

vista la scheda n. 173 dell’allegato A della D.G.R 4 febbraio 2022 n. 15-4621 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396”, che fissa in giorni n. 180 dalla data di ricevimento dell’istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopra citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 “*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. ’8 marzo 2004, n. 15-1195*”;

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di accogliere la sopraindicata istanza rinnovando la concessione e la autorizzazione delle zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo fino al 31/01/2032 alla "azienda consortile faunistico-venatoria ed agri-turistico-venatoria Mondolè" concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "MONDOLÈ" nella persona del legale rappresentante sig. Andreino DENINOTTI;

- di rettificare, come da allegata planimetria, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, la superficie dell'A.A.T.V. da ha 998,8025 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 1185 del 09/12/2013 a ha 1.024,1743 di cui ha **901,6584** costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettivo (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di rettificare le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la zona "Gaiufa" da ha 70 a ha 64,5389, la zona "Cecas" da ha 44 a ha 45,3724, la zona "Martinetti" da ha 38 a ha 39,6460 (per un totale di ha 149,5563);

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad

altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 20 luglio 1998, n. 13-25059 che stabilisce che i confini delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali recanti la dicitura "AATV – zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di Tipo C (art. 13 l.r. 70/96)". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni dell'Ente di Gestione della Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore indicate nella determinazione dirigenziale n. 10 del 11 gennaio 2023 che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

TIPO	COD. AZ.
AATV	CN22

PROVINCE INTERESSATE
CUNEO


COMUNI INTERESSATI
FRABOSA SOTTANA ROCCAFORTE MONDOVI' VILLANOVA MONDOVI'

SUPERFICIE TOTALE
1.024,1743 ha

SUPERFICIE TASP
901,6584 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
CECAS	C	45,3724 ha
GAIUFA	C	64,5389 ha
MARTINETTI	C	39,6460 ha

	CONFINI AZIENDA
	AZ. LIMITROFE
CATASTO	
	particelle
	AREE ZAC



**AFV
MONDOLE'**

**ZAC
MARTINETTI**

**ZAC
GAIUFA**

**ZAC
CECAS**

TIPO	COD. AZ.
AATV	CN22

PROVINCE INTERESSATE
CUNEO



COMUNI INTERESSATI
FRABOSA SOTTANA ROCCAFORTE MONDOVI' VILLANOVA MONDOVI'

SUPERFICIE TOTALE
1.024,1743 ha

SUPERFICIE TASP
901,6584 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
CECAS	C	45,3724 ha
GAIUFA	C	64,5389 ha
MARTINETTI	C	39,6460 ha

	AZIENDA
	AZ. LIMITROFE
	NO TASP
	TASP
	AREE ZAC



396000E
400000E
402000E
404000E

4006000N 4008000N 4010000N 4012000N 4014000N